

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 25/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 novembre 2016, dove ha acquisito il n. 196 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 1 dicembre 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, il Vicepresidente della stessa, consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 e 22 dicembre 2016, n. 32.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

(Per la relazione si veda il testo della relazione alla legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, pubblicata nello stesso Bollettino, ndr)

### **3. Note agli articoli**

#### ***Nota all'articolo 2***

- Il testo dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 3 Principi contabili generali e applicati

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.”

#### ***Nota all'articolo 3***

- Il testo dell'art. 4, comma 2 bis, della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali.

2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”

#### ***Nota all'articolo 4***

- Il testo dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 40 Equilibrio di bilanci

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.”

#### ***Nota all'articolo 7***

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente [Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso]:

“Art. 9 - Documento tecnico di accompagnamento al bilancio e Bilancio finanziario gestionale.

1. La Giunta regionale, nella prima seduta successiva all'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale, approva per ciascun esercizio la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio.

2. Entro i cinque giorni lavorativi successivi all'approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, il Segretario Generale della Programmazione o, un direttore regionale da lui delegato, provvede per ciascun esercizio a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'articolo 30, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. I capitoli in entrata e gli articoli in spesa sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario. Tale ripartizione costituisce il Bilancio Finanziario Gestionale.

2 bis. Al fine di recepire quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", i capitoli di spesa del bilancio regionale sono ripartiti in articoli corrispondenti al quarto livello del Piano dei Conti integrato di cui all'Allegato n. 6/1 del medesimo decreto legislativo.

2 ter. Fermo restando quanto ulteriormente stabilito al comma 4 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", spettano alla Giunta regionale le variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato.

3. omissis

3 bis. omissis

4. In corso d'esercizio la Giunta regionale può modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli:

- a) mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità, a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;
- b) mediante modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa.

[4 bis. Eventuali ripartizioni compensative fra articoli del medesimo capitolo di spesa, sono effettuate con provvedimento del responsabile finanziario della Regione o di un suo delegato.]

5. Le modifiche di cui al comma 4 sono comunicate mensilmente al Consiglio regionale.

6. Nello stesso capitolo non possono essere comprese entrate di provenienza comunitaria, statale e proprie.

7. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione.”.

#### **Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 - Saldo finanziario.

1. Il saldo finanziario negativo, presunto o definitivo, risultante dalla gestione dell'esercizio precedente, deve trovare immediata copertura nel bilancio in cui è iscritto.

2. Il saldo finanziario positivo, presunto o definitivo, risultante dalla gestione dell'esercizio precedente, è destinato esclusivamente:

- a) in via prioritaria, alla copertura delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione e delle reiscrizioni relative a economie su residui passivi per le obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti;
- b) in subordine, al finanziamento di spese d'investimento e di spese correnti che non costituiscono avvio di spesa continuativa.

3. Nel caso in cui il saldo finanziario di cui al comma 2 non fosse sufficiente a coprire le spese di cui alla lettera a), la differenza deve trovare immediata copertura nell'ambito del bilancio in cui il saldo è iscritto.

3 bis. Il saldo positivo annuo determinato in sede di rendiconto generale è destinato in via prioritaria alla riduzione del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.”.

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione bilancio e ragioneria